

## Legittima la multa comminata per l'auto in sosta sulle strisce blu con ticket scaduto

<b>FONTE</b>	Corte di Cassazione
<b>RIFERIMENTO</b>	Sentenza n. 16258 del

La Suprema corte di Cassazione, con la sentenza n. 16258 del 3 agosto 2016, ha sancito che la sosta dell'auto nelle zone delimitate da strisce blu, con il ticket scaduto è passibile di multa allo stesso modo che se la vettura fosse sprovvista di "biglietto".

Rimanere oltre il tempo pagato nelle aree delimitate dalle strisce blu è, infatti, un illecito amministrativo e non un semplice inadempimento contrattuale. L'infrazione, come avviene nel caso dell'omesso acquisto del "biglietto" orario, configura un'evasione tariffaria in violazione dell'articolo 7 comma 15 del Codice della strada.

Questa sentenza risulta del tutto antitetica rispetto ai pareri espressi dal Ministero delle Infrastrutture, (di cui l'ultimo è il n. 2074 del 2015), con cui si è ribadito che la sanzione prevista dal Codice della strada scatta solo in caso di omesso acquisto del "biglietto" orario o per violazioni relative alla sosta limitata o regolamentata, mentre nell'ipotesi di sosta nelle aree in cui si può restare a tempo indeterminato l'aver superato l'orario del biglietto deve essere considerato un inadempimento contrattuale.

I giudici della Seconda sezione civile avevano respinto il ricorso di un automobilista contro la decisione del Tribunale che aveva affermato la legittimità della multa inflitta al ricorrente che aveva lasciato l'auto nelle strisce blu un'ora in più rispetto al tempo indicato. Secondo la tesi

dell'automobilista ricorrente chi paga il ticket senza integrare il versamento nelle ore successive non trasgredisce il Codice della strada ma solo l'obbligazione contrattuale, che sorge nel momento in cui si "compra" il ticket. Si tratta, quindi, di materia regolata dal Codice civile e non dal Codice della Strada.

La Cassazione, a sostegno della sua sentenza ha richiamato la giurisprudenza della Corte di conti. I giudici contabili della sezione giurisdizionale per la regione Lazio, nella sentenza 888/2012, avevano affermato che nel momento in cui è stata accertata la sosta del veicolo senza ticket «oppure con tagliando esposto scaduto per decorso del tempo pagato (che è pur sempre una fattispecie di mancato pagamento che il codice della strada, senza distinzioni, sanziona), si configura una ipotesi di danno erariale per il Comune, rappresentato dal mancato incasso dei proventi che sarebbero derivati dall'applicazione della sanzione per violazione delle norme che disciplinano la sosta in aree a pagamento).

Quindi la Suprema corte, ha convenuto sulla motivazione secondo cui, nel caso di sosta a pagamento su suolo pubblico, che si protrae oltre l'orario per il quale è stata corrisposta la tariffa, si violano le prescrizioni dettate dall'articolo 7, comma 15 del Codice della strada. La sosta nelle strisce blu a tempo scaduto, dunque, configura un illecito amministrativo e non si trasforma in un inadempimento contrattuale, *«trattandosi, analogamente al caso della sosta effettuata omettendo l'acquisto del ticket orario, di una evasione tariffaria in violazione della disciplina della sosta a pagamento su suolo pubblico».*

# Organizzazione aziendale

**Per il secondo semestre 2016 fissato all'8% il saggio di interesse applicabile nei ritardati pagamenti delle transazioni commerciali**

<b>FONTE</b>	Ministero dell'Economia e delle Finanze
<b>RIFERIMENTO</b>	Comunicato 1 agosto 2016

Con comunicato del 1° agosto 2016 il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha fissato al **0%** il nuovo tasso di riferimento da applicare per determinare il saggio degli interessi a favore del creditore nei casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali.

Pertanto, per il periodo 1° luglio - 31 dicembre 2016, poiché ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo n. 231/2002, e successive modifiche, il saggio degli interessi di mora, è determinato in misura pari al saggio d'interesse maggiorato di otto punti percentuali, il tasso degli interessi moratori complessivi è determinato in misura pari **all'8,00%**.

# Aspetti fiscali della vendita

## 1. La rivendita della vettura acquistata da un agente di assicurazione o da un promotore finanziario è esente da IVA

<b>FONTE</b>	Publicistica
<b>RIFERIMENTO</b>	Comunicato 5 agosto 2016 Delibera CICR 3 agosto 2016

Ci si pone spesso la domanda circa il regime di detrazione e di relativo assoggettamento all'Iva all'atto della rivendita, della vettura da parte di agenti di assicurazione e di promotori finanziari.

L'articolo 19, comma 2 del Dpr 633/72 (normativa dell'Iva) recita: *"Non è detraibile l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di beni e servizi afferenti operazioni esenti o comunque non soggette all'imposta, salvo il disposto dell'articolo 19-bis2."*

Più innanzi, al comma 5 : *"Ai contribuenti che esercitano sia attività che danno luogo ad operazioni che conferiscono il diritto alla detrazione sia attività che danno luogo ad operazioni esenti ai sensi dell'articolo 10, il diritto alla detrazione dell'imposta spetta in misura proporzionale alla prima categoria di operazioni e il relativo ammontare è determinato applicando la percentuale di detrazione di cui all'articolo 19-bis."*

Quello contemplato dal comma 5 è il principio del "pro rata" cioè la regola in base alla quale chi compie operazioni imponibili ed operazioni esenti può portare in detrazione il tributo sugli acquisti nella percentuale costituita dalle operazioni esenti sul totale delle operazioni compiute. Se, ad esempio, i prodotti o le operazioni esenti in base all'articolo 10 sono il 23,5% del totale del fatturato potrà essere portata in detrazione solo il 76,5% dell'Iva sugli acquisti.

Ora gli agenti di assicurazione ed i promotori finanziari compiono solo operazioni esenti da Iva.

Pertanto il "pro rata" di indetraibilità dell'Iva sugli acquisti è il 100%, quindi all'atto dell'acquisto della vettura non possono detrarre Iva.

Ma l'articolo 10, comma 1, n. 27-quinquies sempre del Dpr 633/72, prescrive che sono operazioni esenti da Iva *"...le cessioni che hanno per oggetto beni acquistati o importati senza il diritto alla detrazione totale della relativa imposta ai sensi degli articoli 19, 19-bis1 e 19-bis2"*.

Per effetto di questa norma (che è stata introdotta nel nostro ordinamento dall'articolo 1, comma 4, del Dlgs n. 313/1997, con effetto dal 1° gennaio 1998), all'atto della cessione in permuta del veicolo usato, la fattura sarà emessa esente da Iva ai sensi del sopraindicato articolo 10, comma 1, n. 27 quinquies.

Quindi agente di assicurazione e promotore finanziario che compiono solo operazioni esenti, all'atto dell'acquisto non portano in detrazione l'Iva sul veicolo come pure sui successivi costi di manutenzione, riparazione ed impiego. Quando rivendono il veicolo emetteranno una fattura esente da Iva ai sensi dell' articolo 10, comma 1, n. 27 quinquies del dpr 633/72 e qualora il veicolo dovesse essere acquistato da un commerciante di veicoli usati questo dovrà gestirlo ai fini IVA nel regime speciale del margine.

Sembra opportuno rilevare come tutta questa situazione si produca non per effetto di una situazione oggettiva relativa al tipo di bene acquistato ma soggettiva relativa al soggetto che pone in essere la operazione.

# Aspetti fiscali della vendita

## 2. Le autovetture destinate al “servizio navetta” degli alberghi non possono considerarsi ai fini fiscali autoveicoli esclusivamente strumentali all’attività propria dell’impresa

<b>FONTE</b>	Ministero dell’Economia e delle Finanze
<b>RIFERIMENTO</b>	Risposta Interrogazione Parlamentare n. 5-09338 del 4.08.16

Nel corso di un’interrogazione parlamentare a risposta immediata n. 5-09338 del 4 agosto 2016, in Commissione Finanze alla Camera, il ministero dell’economia ha chiarito che alle “navette” utilizzate dagli alberghi per gli spostamenti dei propri clienti, non può essere riconosciuta la qualifica di «bene strumentale» utilizzato «esclusivamente» per l’attività d’impresa e, pertanto, non può essere riconosciuta la piena deducibilità e detraibilità dei costi e dell’ Iva che, pertanto, rimane limitata al 20% per il costo e al 40% per l’Iva nel caso di utilizzo non esclusivo per l’attività aziendale.

Ciò anche quando gli automezzi, con capienza minima pari a 6 persone e massima pari a 9 persone compreso il conducente, vengono utilizzati quotidianamente per il trasporto dei propri ospiti , ad esempio, verso gli impianti di risalita, le piste da sci, le scuole di sci oppure per accompagnarli a prelevare veicoli a noleggio, o per trasferirli a stazioni ferroviarie, aeroporti ecc.

Secondo il parere dell’Agenzia delle entrate, infatti, una autovettura si considera “utilizzata esclusivamente” come bene strumentale nell’attività propria dell’impresa solo quando senza di essa l’attività stessa dell’azienda non può essere esercitata.

In base a questa regola

- sono deducibili integralmente le autovetture delle imprese che effettuano

noleggi o leasing ovvero per quelle utilizzate per la formazione dalle scuole guida (circolari 16 febbraio 2007, numero 11/E, risposta 8.2, 19 gennaio 2007, numero 1/E, 12 giugno 2002, numero 50/E, 10 febbraio 1998, n. 48/E, paragrafo 2.1.2.1, 13 febbraio 1997, numero 37/E e risoluzione 10 febbraio 1998);

- non sono deducibili al 100%, invece, le autovetture utilizzate per pubblicizzare i servizi offerti, tramite l’allestimento all’esterno di messaggi pubblicitari e marchi d’impresa (circolare 12 giugno 2002, numero 50/E, risposta 12).

-  
Ai **fini Iva**, l’Agenzia delle Entrate ha già chiarito che la **detrazione è integrale** solo

- per i veicoli utilizzati come beni strumentali, riferendosi, in particolare, ai veicoli utilizzati come taxi, a quelli utilizzati dalle autoscuole o delle società di leasing e noleggio, ai veicoli commercializzati da concessionarie, a quelli utilizzati dai dipendenti dietro pagamento di corrispettivo o dagli agenti e dai rappresentanti di commercio
- se i veicoli siano «utilizzati esclusivamente nell’esercizio dell’impresa» (o della professione) (risoluzione 20 febbraio 2008, numero 6/Dpf) sempreché non sussistano limitazioni soggettive all’esercizio del diritto alla detrazione derivanti dall’effettuazione di operazioni esenti Iva o non soggette all’imposta. Pertanto, va verificato caso per caso ed è onere del soggetto passivo dare prova dell’utilizzo esclusivo del veicolo nell’esercizio della propria attività.